

I

(Comunicazioni)

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

10 maggio 2005

nel procedimento C-400/99: Repubblica italiana contro
Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Misure nei confronti di imprese di trasporto marittimo — Contratti di servizio pubblico — Mancanza di aiuto, aiuto esistente o nuovo aiuto — Avvio del procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE — Obbligo di sospensione»)

(2005/C 171/01)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-400/99, avente ad oggetto un ricorso di annullamento, ai sensi dell'art. 230 CE, proposto il 18 ottobre 1999, Repubblica italiana (agenti: inizialmente sig. U. Leanza, successivamente sig. I.M. Braguglia, assistiti dai sigg. P.G. Ferri e M. Fiorilli) contro Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra E. De Persio, D. Triantafyllou e V. Di Bucci), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans e A. Rosas, presidenti di sezione, dai sigg. J.-P. Puissochet (relatore) e R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 10 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1 La decisione della Commissione, notificata alle autorità italiane con lettera 6 agosto 1999, SG(99) D/6463, di avviare il procedimento di cui all'art. 88, n. 2, CE in relazione all'aiuto di Stato C 64/99 (ex NN 68/99) è annullata in quanto implicava, fino alla notifica alle autorità italiane della decisione di conclusione del procedimento relativo all'impresa interessata [decisione della Commissione 21 giugno 2001, C(2001) 1684, ovvero decisione della Commissione 16 marzo 2004, C(2004) 470 def.], la sospensione del regime fiscale applicato all'approvvigionamento di carburante e di oli lubrificanti per le navi del Gruppo Tirrenia di Navigazione.

2 Il ricorso è respinto per il resto.

3 Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C del 22.1.2000.

SENTENZA DELLA CORTE

(Grande Sezione)

3 maggio 2005

nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Lecce): procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi, Marcello Dell'Utri e a. ⁽¹⁾

(«Diritto societario — Artt. 5 del Trattato CEE (divenuto art. 5 del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 10 CE) e 54, n. 3, lett. g), del Trattato CEE (divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, a sua volta divenuto, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE) — Prima direttiva 68/151/CEE, quarta direttiva 78/660/CEE e settima direttiva 83/349/CEE — Conti annuali — Principio del quadro fedele — Sanzioni previste in caso di false comunicazioni sociali (falsità in scritture contabili) — Art. 6 della prima direttiva 68/151 — Requisito dell'adeguatezza delle sanzioni per violazioni del diritto comunitario»)

(2005/C 171/02)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nei procedimenti riuniti C-387/02, C-391/02 e C-403/02, aventi ad oggetto alcune domande di pronuncia pregiudiziale sottoposte alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dal Tribunale di Milano (cause C-387/02 e C-403/02) e dalla Corte d'appello di

Lecce (causa C-391/02), con ordinanze 26, 29 e 7 ottobre 2002, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 28 ottobre, il 12 e l'8 novembre 2002, nei procedimenti penali a carico di Silvio Berlusconi (causa C-387/02), Sergio Adelchi (causa C-391/02), Marcello Dell'Utri e a. (causa C-403/02), la Corte (Grande Sezione), composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. P. Jann, C.W.A. Timmermans (relatore), A. Rosas e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, dai sigg. J.P. Puissochet, R. Schintgen, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lohmus e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig.ra J. Kokott; cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale, ha pronunciato, il 3 maggio 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

In circostanze come quelle in questione nelle cause principali, la prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, non può essere invocata in quanto tale dalle autorità di uno Stato membro nei confronti degli imputati nell'ambito di procedimenti penali, poiché una direttiva non può avere come effetto, di per sé e indipendentemente da una legge interna di uno Stato membro adottata per la sua attuazione, di determinare o aggravare la responsabilità penale degli imputati.

(¹) GU C 19 del 25.01.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-104/03 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te Amsterdam): St. Paul Dairy Industries NV contro Unibel Exser BVBA (¹)

(Convenzione di Bruxelles — Provvedimenti provvisori o cautelari — Audizione di testi)

(2005/C 171/03)

(Lingua processuale: l'olandese)

Nella causa C-104/03, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, proposta dal Gerechtshof te Amsterdam (Paesi Bassi), con decisione 12 dicembre 2002, pervenuta in cancelleria il 6 marzo 2003, nella causa tra **St. Paul Dairy Industries NV contro Unibel Exser BVBA**, la Corte (Prima Sezione),

composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič e E. Levits, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 28 aprile 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 24 della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, così come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, dalla convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e dalla convenzione 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, deve essere interpretato nel senso che non rientra nella nozione di «provvedimenti provvisori o cautelari» un provvedimento che ordina l'audizione di un teste allo scopo di permettere all'attore di valutare l'opportunità di un'eventuale azione, di determinare il fondamento di una tale azione e di calcolare la pertinenza dei motivi che potrebbero essere fatti valere in tale ambito.

(¹) GU C 101 del 26.4.2003.

SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

28 aprile 2005

nella causa C-410/03: Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana (¹)

(«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 1999/95/CE — Orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi — Mancata trasposizione entro il termine prescritto»)

(2005/C 171/04)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa C-410/03, avente ad oggetto un ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 1° ottobre 2003, Commissione delle Comunità europee (agenti: sig.ra K. Banks e sig. K. Simonsson) contro Repubblica italiana (agente: sig. I.M. Braguglia assistito dal sig. A. Cingolo), la Corte (Quarta Sezione), composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric (relatore) e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 28 aprile 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: